

Aggiornamento Normativo

N. 54 / 2015

del 27 febbraio 2015

- 1** **COMPETENZA GIURISDIZIONALE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE A LIVELLO EUROPEO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2015/81**
- 2** **CALCOLO DEI REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI: L'EBA PUBBLICA UN'OPINION RELATIVA AL CREDIT VALUATION ADJUSTMENT (CVA) RISK**
- 3** **LA BANCA CENTRALE EUROPEA ABROGA ALCUNE PRECEDENTI DECISIONI**
- 4** **BANCA D'ITALIA: PUBBLICATO UN PROVVEDIMENTO DI MODIFICA AI SISTEMI DI LIQUIDAZIONE E GESTIONE ACCENTRATA**
- 5** **IVASS: ANTICIPAZIONI DI ALCUNI DATI DI BILANCIO CON RICHIESTA DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2014**



1 COMPETENZA GIURISDIZIONALE, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE A LIVELLO EUROPEO: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 2015/81

In data 25 Febbraio 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2015/281](#) della Commissione del 26 novembre 2014 che sostituisce gli allegati I e II del Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ("Regolamento Bruxelles I bis") concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Gli allegati I e II riguardano, rispettivamente, l'attestato relativo alle decisioni in materia civile e commerciale e l'attestato relativo agli atti pubblici o alle transazioni giudiziarie in materia civile e commerciale.

Il Regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

2 CALCOLO DEI REQUISITI IN MATERIA DI FONDI PROPRI: L'EBA PUBBLICA UN'OPINION RELATIVA AL CREDIT VALUATION ADJUSTMENT (CVA) RISK

In data 25 febbraio 2015 l'EBA ha pubblicato un'[Opinion](#) indirizzata alla Commissione Europea, su alcuni aspetti relativi al calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (c.d. *Credit Valuation Adjustment* - "CVA").

Le 16 raccomandazioni formulate dall'EBA, sulla base delle quali la Commissione potrà adottare un atto delegato, si basano su un'estensiva analisi tecnica pubblicata congiuntamente all'[Opinion](#), nella forma di un [Report e di una Review](#). Ad esito di tale analisi, l'Autorità ha evidenziato la rilevanza dei rischi di CVA, attualmente non coperti dalla legislazione UE a causa di alcune esenzioni previste dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Nel complesso, l'EBA è del parere che le esenzioni all'applicazione requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA dovranno essere riconsiderate o rimosse, in quanto lasciano spazio a rischi non presidiati. Tuttavia, l'Autorità evidenzia la necessità di una revisione preliminare da parte del Comitato di Basilea del *framework* applicabile al CVA, nell'ambito di una più ampia revisione delle regole in materia di *trading book*.

In aggiunta, al fine di far fronte - in parte - ai rischi generati dalle attuali esenzioni dell'UE, l'EBA raccomanda: (i) il monitoraggio delle operazioni esenti dai requisiti patrimoniali relativi al CVA, (ii) e la definizione delle situazioni di rischio CVA



eccessivo. Con riguardo al profilo da ultimo menzionato, l'EBA formulerà alcune linee guida, consentendo così alle Autorità nazionali competenti di decidere sulle eventuali misure di controllo da implementare, in relazione alle specifiche situazioni di rischio associate a ciascuna istituzione.

3 LA BANCA CENTRALE EUROPEA ABROGA ALCUNE PRECEDENTI DECISIONI

Con [Decisione BCE/2015/9](#) del 18 febbraio 2015, la BCE ha provveduto ad abrogare le seguenti decisioni adottate in precedenza:

- Decisione BCE/2013/6, sulle regole riguardanti l'utilizzo scoperto di obbligazioni bancarie garantite dal governo come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema;
- Decisione BCE/2013/35, sulle misure supplementari relative alle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema ed all'ammissibilità delle garanzie;
- Decisione BCE/2014/23, agli articoli 1, 3 e 4, sulla remunerazione dei depositi, dei saldi e sulla detenzione di riserve in eccesso.

L'abrogazione delle decisioni avrà effetto a far data dal 1° maggio 2015, ad eccezione dell'abrogazione degli artt. 3 e 4 della Decisione BCE/2014/23 che sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione della Decisione in commento nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

4 BANCA D'ITALIA: PUBBLICATO UN PROVVEDIMENTO DI MODIFICA AI SISTEMI DI LIQUIDAZIONE E GESTIONE ACCENTRATA

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 43 del 21 febbraio 2015, è stato pubblicato il [Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob dell'11 febbraio 2015](#) che modifica il Provvedimento congiunto del 22 febbraio 2008 recante "*Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*".

L'emanazione del Provvedimento si è resa necessaria a fronte dell'esigenza di adattare il quadro regolamentare italiano ai mutamenti all'offerta dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e dei servizi di gestione accentrata derivanti dall'adesione della Monte Titoli S.p.a. alla futura piattaforma di regolamento dei titoli pan-europea Target 2 Securities (T2S) gestita dall'Eurosistema.



5 IVASS: ANTICIPAZIONI DI ALCUNI DATI DI BILANCIO CON RICHIESTA DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2014

Con [lettera al mercato](#) del 25 febbraio 2015, IVASS ha richiesto di fornire in anticipo alcuni dati di bilancio con richiesta di informazioni integrative, relativi all'esercizio 2014 alle:

- (i) imprese di assicurazione e riassicurazione ed
- (ii) alle imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia,
- (iii) alle rappresentanze per l'Italia di imprese di assicurazione con sede legale in un altro stato membro del S.E.E.; nonché
- (iv) alle società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142 a carico di un conglomerato finanziario per il quale IVASS è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto.

In conseguenza dell'evoluzione della normativa di settore ed a fronte dell'esigenza di ampliamento della base informativa per finalità statistiche e per adempimenti a carattere internazionale, l'IVASS ha apportato alcune innovazioni rispetto ai dati richiesti nella lettera relativa all'esercizio 2013. In particolare, la modifica concerne gli attivi destinati alla copertura delle riserve tecniche.

Il termine per la trasmissione dei dati richiesti è il 1° aprile 2015.

Non appena disponibili, Consob pubblicherà i prospetti in formato utile per la rilevazione, le istruzioni informatiche comprensive dei tracciati record aggiornati e i documenti contenenti i controlli qualitativi a cui saranno sottoposti i dati trasmessi.